

IL PACCHETTO LAVORO IN PILLOLE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Se i capitoli più rilevanti della **Legge di Stabilità 2016** per il mondo produttivo riguardano sconti fiscali alle imprese e incentivi sugli investimenti, c'è anche un **pacchetto lavoro** che, seppur meno nutrito rispetto a quello dello scorso anno (che fra le altre cose aveva reso strutturale il bonus in busta paga di 80 euro), procede sulla stessa linea: proroga in misura ridotta degli incentivi contributivi per le **assunzioni** a tempo indeterminato, tassazione agevolata dei **premi di produttività**, deducibilità **IRAP** per il lavoro stagionale. E ci sono novità per il **rientro dei cervelli**, un nuovo bonus in busta paga per i rappresentanti delle forze dell'ordine, tante misure di **conciliazione lavoro famiglia**. Vediamo tutto.

➤ **INCENTIVI ASSUNZIONI**

Prorogato al 2016 lo sconto contributivo sulle nuove **assunzioni a tempo indeterminato**, ma limitato al 40% fino a un tetto massimo di esonero pari a 3mila 250 euro, e valido per due anni (l'anno scorso era al 100% fino a 8mila 40 euro, e per tre anni): la misura è prevista dai *commi da 178 a 181* della Legge di Stabilità, *legge 208/2015*. L'agevolazione si applica ai contratti stipulati fra il primo gennaio e il 31 dicembre 2016. Restano esclusi i premi e contributi INAIL. Lo sconto non si applica a lavoratori per i quali è già stato utilizzato il beneficio assunzioni 2015, mentre si estende al datore di lavoro che subentra nella fornitura in appalto.

Lo sconto contributivo per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel 2016 è pari al 40%, fino a massimo di esonero pari a 3.250 euro: sono i dettagli del **bonus assunzioni in Legge Stabilità**, che funziona con il medesimo meccanismo applicato nel 2015 dai datori di lavoro privati e che anche questa volta esclude contratti di apprendistato e lavoro domestico, prevedendo tetti e **regole particolari** per il settore agricolo.

➤ **DECONTRIBUZIONE 2016**

Lo sconto sul versamento dei contributi è riconosciuto sulle assunzioni effettuate dal primo gennaio al 31 dicembre **2016**, per un periodo massimo di **24 mesi** (2 anni). Sono **esclusi** contributi e premi **INAIL**. Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre **2015** valgono le regole della manovra dell'anno scorso: esonero contributivo al 100% fino a un tetto di 8060 euro, per tre anni. E' sempre l'**INPS** a erogare l'incentivo. L'istituto monitora costantemente l'andamento dell'agevolazione e comunica al ministero del Lavoro le minori entrate contributive.

- **ESCLUSIONI:** l'agevolazione non si applica alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti sono stati occupati a tempo indeterminato (presso qualsiasi datore di lavoro) e non spetta comunque se nel 2015 è già stata applicata l'esenzione contributiva prevista dalla *legge 190/2014*. Niente bonus neanche se il dipendente nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della **Legge Stabilità** (ultimo trimestre 2015) ha avuto un contratto a tempo indeterminato con una società controllata o collegata o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

• SETTORE AGRICOLO

In questo ambito vengono introdotti soglie massime di incentivo a seconda dell'attività del dipendente: per l'assunzione di **impiegati e dirigenti** ci sono risorse pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2016 e pari a 2,8 milioni per l'anno 2017, con un più ridotto plafond di 1,8 milioni di euro per l'anno 2018 ed un ancor più esiguo 0,1 milioni di euro per l'anno 2019. Per tutti gli **altri dipendenti**: tetti di 1,6 milioni di euro per il 2016, di 8,8 milioni di euro per il 2017, di 7,2 milioni per il 2018 e di 0,8 milioni per il 2019. Esclusi contratti di apprendistato, i lavoratori che sono stati occupati a tempo indeterminato nel 2015 oppure occupati a tempo determinato con almeno 250 giornate di lavoro nel 2015. Nel caso del lavoro agricolo, l'approvazione delle domande avviene in base all'**ordine cronologico** di presentazione.

➤ PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Torna la tassazione agevolata sui **premi di produttività**, con imposta sostitutiva al 10%: la norma è prevista dai *commi da 182 a 191*. Il limite di importo del premio di produttività è pari a 2mila euro lordi, e sale a 2mila 500 euro nelle imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazioni del lavoro, in base a criteri che saranno fissati da apposito decreto ministeriale previsto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della **Legge di Stabilità**, quindi entro il primo marzo 2016. Il premio di produttività è una parte della retribuzione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri precisi, che verranno stabiliti dal decreto del ministero del Lavoro. Fra le novità di maggior rilievo, nella determinazione del premio di produttività si calcola anche il periodo obbligatorio di congedo di **maternità**. L'imposta al 10% si applica anche alle forme di partecipazione agli utili dell'impresa.

Dopo lo stop per l'anno 2015 risorse per carenza di, la **Legge di Stabilità** ha ripristinato per il 2016 la **detassazione dei premi produttività**, una delle misure tra le più attese per questa manovra finanziaria per la quale il Governo ha stanziato 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi. Oltre al ripristino della **detassazione dei premi produttività**, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche l'**ampliamento della platea** di beneficiari, innalzando l'asticella dei redditi ammessi all'incentivo a quelli fino a 50mila euro lordi annui.

Da quando è stato istituito l'incentivo (art. 2 D.L. n. 93/2008), con l'intento di favorire la **produttività delle aziende**, fino ad oggi il tetto massimo si era aggirato tra i 30mila ed i 40mila euro, escludendo così i quadri che invece ora possono godere dell'agevolazione fiscale. Il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a **tassazione agevolata del 10%**, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività aziendali, è stato fissato a **2.500 euro** (2.000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Stesso limite e stessa aliquota agevolata (imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%) per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre stabilito che:

- le somme e i valori dei **fringe benefit** concessi ai dipendenti (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n.

917/1986) non concorrono, entro questi limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate;

- i premi produttività, fino al limite massimo di 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore o del suo nucleo familiare ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (**ISEE**);
- resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle **prestazioni previdenziali e assistenziali**.

Così come in passato, i criteri di **misurazione degli incrementi di produttività**, redditività, qualità, efficienza ed innovazione nonché le modalità attuative della nuova disposizione, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro saranno stabiliti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

➤ **RIENTRO DEI CERVELLI**

I lavoratori che erano andati all'estero e sono tornati a trasferirsi in Italia entro il 31 dicembre 2015 hanno un beneficio fiscale per i biennio 2016-2017: si tratta della **detassazione** fra il 70 e l'80% prevista dalla legge 238/2010. In base a quanto previsto dal *comma 259* della Legge di Stabilità, questi lavoratori possono in alternativa applicare un'altra agevolazione per il rientro dei cervelli, il regime agevolato previsto dall'*articolo 16 del Dlgs 147/2015* (imponibile al 70%).

➤ **IRAP**

Il *comma 73* della manovra estende la **deduzione IRAP** al **lavoro stagionale**: deduzione al 70% si applica a ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

➤ **CONGEDO DI PATERNITÀ**

Il *comma 205* della manovra raddoppia a due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da utilizzare nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio, anche non consecutivamente. Viene anche prorogata per il 2016 la norma inserita nella manovra 2015 relativa ai due giorni di congedo facoltativo, in alternativa alla madre. In tutti i casi, la contribuzione figurativa, al 100%, è a carico dell'INPS.

➤ **ALTRE MISURE PER IL LAVORO**

- **gestione separata INPS**: l'aliquota 2016 resta al 27% per autonomi titolari di partita IVA, mentre per collaboratori e altri autonomi obbligati alla gestione separata sale al 31%;

- **pubblico impiego:** paletti sul turn over e limiti di spesa nuove assunzioni, commi 227 e 228, e fondi (300 milioni) per i rinnovi contrattuali, commi 466 e 467:
- **part-time per la pensione:** è una possibilità riservata a chi matura il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2018 (e si trova quindi a un massimo di tre anni dalla pensione), contenuta nel comma 284: è necessario un accordo fra dipendente e datore di lavoro, si tratta di un part-time fra il 40 e il 60%, a condizioni favorevoli per il dipendente (oltre al stipendio part-time, prende in busta una somma corrispondente ai contributi pieni), e con diritto, al termine del periodo, alla pensione piena;
- **80 euro alle forze dell'ordine:** per il 2016 c'è un bonus di 80 euro al mese, 960 euro in totale, per tutti gli esponenti delle forze dell'ordine. Il provvedimento è inserito nel pacchetto sicurezza e cultura inserito dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015.;
- **ammortizzatori sociali:** DIS-COLL ai collaboratori per tutto il 2016, rifinanziamento ammortizzatori in deroga.